

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

AMICI della CA.sa RI.poso di Morbegno – AMICI CA.RI. Organizzazione del Volontariato – Onlus

ALLEGATO "A" all'Atto costitutivo dell'Organizzazione di Volontariato AMICI della CA.sa RI.poso di Morbegno O.N.L.U.S. oppure abbreviato O.d.V. AMICI CA.RI. Onlus costituita in data 28 gennaio 2009.

(Atto redatto secondo le indicazioni della Regione Lombardia e conforme alla Legge n. 266/91 ed al D. Lgs. n. 460/97)

Art.1 – Costituzione

1.1– E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata AMICI della CA.sa RI.poso di Morbegno O.N.L.U.S. oppure abbreviato O.d.V. AMICI CA.RI. Onlus , che in seguito sarà denominata Organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del DL 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge n. 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2 – I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 – La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 – L'organizzazione ha sede presso la Fondazione Casa di Riposo "Ambrosetti-Paravicini" Onlus in via Paravicini, 16 – 23017 Morbegno (SO).

Art. 2 – Scopi

2.1 – L'Organizzazione è apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro e si basa sull'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti.

2.2 – L'Organizzazione opera nei seguenti settori previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460:

- assistenza sociale e socio sanitaria;
- beneficenza;
- formazione;

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzati nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 – Finalità

L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire la seguente finalità: "svolgere attività di volontariato a favore della Casa di Riposo "Ambrosetti-Paravicini" di Morbegno".

Per raggiungere tale scopo l'Organizzazione intende operare mediante le seguenti attività:

- a) promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità di vita dell'anziano all'interno della Casa di Riposo "Ambrosetti-Paravicini" di Morbegno;
- b) svolgere attività di supporto dei servizi di animazione, assistenza sociale e socio-sanitaria e manutenzione all'interno della stessa Casa di Riposo;
- c) svolgere attività di aiuto ed assistenza individuale agli Ospiti della stessa Casa di Riposo;
- d) svolgere attività di supporto nell'organizzazione di feste, gite e manifestazioni promosse dalla stessa Casa di Riposo;
- e) sviluppare relazioni con le altre associazioni o enti collegati alla stessa Casa di Riposo;
- f) fornire l'aggiornamento dei propri volontari attraverso corsi di formazione;
- g) reperire le risorse necessarie all'espletamento delle proprie attività.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni della Fondazione Casa di Riposo "Ambrosetti-Paravicini" Onlus ente gestore della Casa di Riposo di Morbegno.

I rapporti con la Fondazione saranno regolati da apposita convenzione.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Aderenti all'Organizzazione

4.1 – Sono aderenti dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

4.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 – Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

4.4.1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

4.4.2 – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'Organizzazione.

4.4.3 – Gli aderenti cessano di partecipare all'Organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

4.4.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

5.1 – Gli aderenti hanno il diritto di :

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.2 – Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

6.1 – Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

- 6.2 – Le entrate delle Organizzazioni sono costituite da:
- contributi di privati;
 - contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.2.1 – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.3 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 7 – Organi Sociali dell'Organizzazione:

7.1 – Organi dell'Organizzazione sono:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

8.1 – L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 – L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti

8.6 – L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.

8.7 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 – In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9- Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art.15.

8.10 – Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 – Il Consiglio Direttivo è delegato dall'assemblea degli aderenti ed è composto da nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 – Compete al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare la norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Art. 10 – Presidente

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Gratuità delle cariche

13.1 – Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Organizzazione.

La cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

13.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 12 – Bilancio

14.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 13 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione

15.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 15 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.

Gli Aderenti Fondatori dell'Organizzazione di Volontariato:

Cognome e Nome

Firma

- Angelini Alda	<u>Angelini Aldo</u>
- Battistessa Maurizia	<u>Battistessa Maurizia</u>
- Bongio Gabriella	<u>Bongio Gabriella</u>
- Ciapponi Pietro Giuseppe	<u>Ciapponi Pietro Giuseppe</u>
- Chistolini Claudio	<u>Chistolini Claudio</u>
- Colli Primo	<u>Colli Primo</u>
- Del Nero Maria	<u>Del Nero Maria</u>
- Donini Eugenio	<u>Donini Eugenio</u>
- Gusmeroli Maria	<u>Gusmeroli Maria</u>
- Paniga Giovanni	<u>Paniga Giovanni</u>
- Sansi Marco Pietro	<u>Sansi Marco Pietro</u>
- Scetti Severino	<u>Scetti Severino</u>
- Spinelli Chiara	<u>Spinelli Chiara</u>
Il Segretario:	
- Rizzetto Giancarlo	<u>Rizzetto Giancarlo</u>

